

RISOLUZIONE (UE) 2022/1729 DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 4 maggio 2022****recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2020**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l'esercizio 2020,
 - visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0093/2022),
- A. considerando che, stando al suo stato delle entrate e delle spese ⁽¹⁾, il bilancio definitivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) ("Agenzia") per l'esercizio 2020 ammontava a 30 602 017 EUR, con un aumento del 67,52 % rispetto al 2019 grazie a un aumento del titolo 5 "altri progetti"; che l'Agenzia è finanziata da un contributo dell'Unione (34,48 %) e da entrate con destinazione specifica esterne per progetti specifici (65,10 %);
- B. considerando che la Corte dei conti (la "Corte"), nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2020 (la "relazione della Corte"), ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Agenzia nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. rileva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi nel corso dell'esercizio 2020 si sono tradotti in un tasso di esecuzione del bilancio del 91,70 %, con una diminuzione dell'6,28 % rispetto all'esercizio 2019; rileva che il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 74,19 %, in calo del 2,32 % rispetto all'esercizio precedente;
2. osserva con preoccupazione che, secondo la relazione della Corte, l'Agenzia ha pagato una tassa di annullamento per la prenotazione alberghiera per un evento di formazione a Budapest a causa delle restrizioni legate alla COVID-19; sottolinea la conclusione della Corte secondo la quale se l'Agenzia avesse invece invocato la clausola di forza maggiore presente nel contratto quadro, avrebbe potuto annullare la prenotazione senza spese; osserva inoltre che l'evento era stato pianificato il 29 giugno 2020, quando la situazione in Ungheria era già incerta; deplora che l'Agenzia non abbia adottato le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e che il relativo pagamento è pertanto considerato irregolare dalla Corte;

Performance

3. osserva che l'Agenzia utilizza indicatori chiave di prestazione per migliorare la sua gestione di bilancio e per misurare le sue attività di formazione e il loro impatto, in particolare il grado di soddisfazione dei partecipanti, al fine di valutare il valore aggiunto apportato da tali attività;

⁽¹⁾ GU C 114 del 31.3.2021, pag. 110.

